

COMUNE DI CENTALLO
(PROVINCIA DI CUNEO)

Lì, 13.01.2020

DECRETO SINDACALE N. 02 DEL 13.01.2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DI CENTALLO-VIGNOLO-MONTANERA.

IL SINDACO

Premesso che:

- i Comuni di Centallo, Vignolo e Montanera gestiscono in convenzione il servizio di segreteria comunale in base ad apposito accordo stipulato in data 15.10.2019;
- con Decreto del Comune di Centallo n. 24 del 22.10.2019 la Dott.ssa Rossi Fulvia, nata a Cuneo il 27.08.1964 è stata nominata Segretario Comunale titolare della sede convenzionata tra i Comuni in oggetto;
- in data 04.11.2019 la Dott.ssa Rossi Fulvia ha regolarmente preso servizio;
- le funzioni svolte dal Segretario Comunale sono quelle indicate nell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli articoli 3 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011 e gli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, relativi al trattamento economico del segretario comunale e provinciale;

Richiamato il CCNL per i segretari comunali sottoscritto in data 16.05.2001 per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999;

Visti:

- l'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, secondo cui "Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario comunale non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contratto collettivo dell'Area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa;
- l'art. 3, comma 7, del CCNL 01.03.2011, secondo cui, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, comma 5, (c.d. Galleggiamento) del CCNL del 16.05.2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001, relativo al biennio economico 2000-2001;

Chiarito che:

- l'istituto contrattuale, previsto dal citato art. 41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, comunemente definito "galleggiamento", garantisce al Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in cui lo stesso presta servizio. Con la previsione dell'istituto del galleggiamento le parti contrattuali, a livello nazionale, hanno inteso perciò perequare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente per il più altro incarico di dirigente (o di posizione organizzativa, in assenza di qualifica dirigenziale), se superiore a quella edittalmente prevista, dal CCNL di categoria, per il Segretario Comunale medesimo;
- il galleggiamento, essendo previsto da una norma contrattuale generale di carattere precettivo, ricorrendone i presupposti, opera di diritto, quale istituto di immediata e generale applicazione con decorrenza dalla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale che lo ha introdotto;

Richiamato il CCNL 14.12.2010, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, nonché il CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009;

Vista la tabella 3 allegata al CCNL 01.03.2011 relativa alla nuova retribuzione tabellare dei Segretari Comunali, in base alla classe di appartenenza dell'ente, a tutt'ora vigente;

Dato atto che questa sede di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Centallo, Vignolo e Montanera appartiene alla Classe III e che la Dott.ssa Rossi Fulvia risulta iscritta all'Albo nella fascia professionale B;

Richiamato l'art. 41, comma 1, del CCNL 16.05.2001 il quale prevede che la retribuzione di posizione sia collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare;

Visto il comma 6 dell'art. 3 del CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009 relativo alla nuova retribuzione di posizione sulla base del tipo di ente presso cui vengono incaricati i Segretari Comunali, a tutt'oggi vigente, che prevede per la fascia professionale B una retribuzione di posizione pari a € 7.837,57 annui;

Dato atto che l'importo più elevato della retribuzione di posizione erogata ai responsabili dei servizi del comune di Centallo ammonta a € 12.911,43 annui;

Visto il parere n. 7 del 30.11.2011 del Ministero dell'interno – Ex Ages dove appunto viene chiarito che i, ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, bisogna fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione stabilito dall'art. 3 comma2 del CCNL 16.5.2001, biennio economico 2000-2001;

Ritenuto pertanto di dover garantire quale indennità di galleggiamento al Segretario titolare la differenza annua tra € 16.000,00 e € 10.845,59 (misura dell'indennità di posizione prima del riassorbimento nella retribuzione);

Visti gli accordi integrativi nazionali del 22.12.2003 e del 13.01.2009;

Dato atto che l'art. 45 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2001, rubricato "Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata" dispone che al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva (c.d. indennità di convenzione)

la quale si calcola sulla base della struttura della retribuzione di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) all'interno della quale, alla lett. D) è indicata la retribuzione di posizione della quale fanno parte anche gli istituti della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento;

Visto l'art. 42, del citato CCNL del 16.05.2001 in base al quale al Segretario è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo non superiore al 10% del monte salari del Segretario Comunale nell'anno di riferimento;

Tenuto conto della vacanza del contratto collettivo per il triennio 2010-2012;

Viste le tabelle pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale che attribuiscono al Segretario Comunale di fascia B un valore mensile di € 20,16 per tredici mensilità;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario Comunale come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto con decorrenza dal 01.04.2018;

Visto l'art. 45, comma 2, del citato CCNL del 16.05.2001 in base al quale al Segretario Comunale titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli Enti Locali, dalle norme delle Leggi di Stabilità degli ultimi anni;

Preso atto che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 465/1997;

Rilevato che la Convenzione tra i Comuni di Centallo, Vignolo e Montanera stabilisce che i rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà ripartita come segue: 70% a carico del Comune di Centallo, 25% a carico del Comune di Vignolo e 5% a carico del Comune di Montanera;

Visti:

- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Il D.P.R. 04.12.1997, n. 465;
- Il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di attribuire con decorrenza dal 01.01.2020 al Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Fulvia, titolare della sede di Segretaria Convenzionata tra i Comuni di Centallo, Vignolo e Montanera il seguente trattamento economico con allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Comunale titolare alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte del Responsabile del Servizio Territorio:

		Per 12 mensilità	tredicesima	Per 13 mensilità
A	Retribuzione tabellare (CCNL Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008-2009 del 01.03.2011)	€ 39.979,32	€ 3.331,61	€ 43.310,93
B	Indennità di vacanza	€ 241,92	€ 20,16	€ 262,08
C	Retribuzione di posizione base (art. 3, comma 6, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011)	€ 7.234,68	€ 602,89	€ 7.837,57
D	Retribuzione di posizione-Indennità di galleggiamento (art. 41 comma 5 CCNL segretari del 16.5.2001)	€ 4.757,92	€ 396,49	€ 5.154,41
E	Totale parziale	€ 52.213,84	€ 4.351,15	€ 56.564,99
F	Indennità di Convenzione (art. 45 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001) – 25% di A+B+C+D	€ 13.053,46	€ 1.087,78	€ 14.141,24
	TOTALE (E + F)	€ 65.267,30	€ 5.438,93	€ 70.706,23

3. Di attribuire al Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Fulvia, la retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo massimo pari al 10% del monte salari dell'anno di riferimento, previa adozione di separato provvedimento di verifica degli obiettivi annuali;
4. Di corrispondere al Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Fulvia, i diritti di segreteria e di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa, nonché il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti;
5. Di demandare al Servizio Finanziario del Comune Capo Convenzione tutti gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell'esecuzione del presente decreto;
6. Di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni;
7. Di trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti, alla Prefettura di Torino e ai comuni di Vignolo e Montanera.

Centallo, 13.01.2020



IL SINDACO
Chierassa Giuseppe

Relazione di pubblicazione

Publicato all'Albo Pretorio comunale per la durata di giorni 15

dal 15 GEN. 2020 al 30 GEN. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossi dott.ssa Fulvia

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Rossi", written over the typed name of the municipal secretary.